

CODICE ETICO DELLA FISICA INFORMATICA
Dichiarazione di principi, responsabilità e limiti d'uso della conoscenza informazionale
Ivan Carenzi

Front Matter

Autore: Ivan Carenzi.

ORCID: 0009-0006-0108-7808.

Serie/Corpus: Fisica Informazionale.

Titolo: Codice Etico della Fisica Informazionale – Dichiarazione di principi, responsabilità e limiti d'uso della conoscenza informazionale.

Tipo: Descrittivo.

Versione: CE-FI v2.0.

Data: 2026-02-28.

Lingua: Italiano.

Stato: Canonico.

Licenza: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

DOI versione: 10.5281/zenodo.19035736.

Regola di precedenza normativa

Questo documento è descrittivo e fondativo sul piano etico-epistemico. Nel dominio cosmologico prevale la CMDE 4.1; per la disciplina di dominio, notazione e uso dei costrutti del Corpus prevalgono, nei rispettivi ambiti, le fonti canoniche e operative già stabilite. In caso di discrepanze, tali fonti prevalgono su questo testo.

Sintesi operativa

Il documento definisce la cornice etica, epistemica e civile della Fisica Informazionale e ne disciplina responsabilità, trasparenza, auditabilità, separazione di dominio, tutela dei soggetti, correttezza citazionale e limiti d'uso. Si usa come riferimento per ricerca, didattica, divulgazione e applicazioni, senza introdurre nuove formule, parametri o definizioni tecniche e senza modificare le canoniche del Corpus.

Parole chiave

Fisica Informazionale, codice etico, auditabilità, tracciabilità, dominio, notazione, responsabilità, limiti d'uso, tutela dei soggetti, Corpus

Come citare

Carenzi, 2026, Codice Etico della Fisica Informazionale – Dichiarazione di principi, responsabilità e limiti d'uso della conoscenza informazionale, CE-FI v2.0, Zenodo 10.5281/zenodo.19035736.

Premessa di statuto, scopo e precedenza

Il presente Codice Etico è un documento fondativo di natura etica, epistemica e civile del Corpus della Fisica Informazionale e definisce obblighi di condotta interni al Corpus, criteri di responsabilità e limiti d'impiego per ricerca, didattica, divulgazione, applicazioni e comunicazione pubblica; esso non è una specifica tecnica, non introduce nuovi parametri fisici, non modifica formule, definizioni o assiomi canonici e non sostituisce i documenti normativi del Corpus, pertanto, in caso di ambiguità, conflitto o divergenza interpretativa, prevalgono le canoniche della CMDE, le regole di dominio e notazione del Corpus e, quando pertinenti, le norme legali e deontologiche vigenti nel contesto applicativo. Questo Codice non attribuisce automaticamente statuti ontologici, non impone teleologie e non autorizza alcuna pretesa di verità metrica senza protocollo, dati e criteri di confronto dichiarati; il suo scopo è impedire abusi, fraintendimenti e rivendicazioni non verificabili, preservando al contempo libertà di studio, criticabilità e tracciabilità, e chiarendo che i suoi obblighi non intendono creare sanzioni legali automatiche ma fissare condizioni di correttezza per l'uso del nome e dei costrutti della disciplina nel perimetro del Corpus.

Definizioni operative minime ai soli fini etici

Ai fini di questo Codice si intende per informazione fisica una differenza distinguibile e tracciabile in un dominio dichiarato, sotto vincoli espliciti di misura, qualità del dato e procedura; si intende per verità metrica un'affermazione che dipende da grandezze, unità, criteri di confronto, protocolli e limiti dichiarati e che risulta controllabile da terzi in modo indipendente; si intende per dominio l'ambito di validità esplicito di un costrutto (cosmologico, fisico-locale, biologico, cognitivo, sociale, testuale, simbolico, computazionale), e per auditabilità la verificabilità indipendente della ricostruzione di assunzioni, passaggi e criteri decisionali, anche quando vincoli di riservatezza impediscano la pubblicazione integrale dei dati.

Articolo 1 – Responsabilità sulla trasformazione informazionale

Ogni uso della Fisica Informazionale implica un intervento su descrizioni, modelli o dati che possono influenzare decisioni, credenze e pratiche; perciò chi applica, estende o divulga la disciplina ha il dovere di dichiarare scopo, dominio, assunzioni, limiti e possibili effetti collaterali, distinguendo sempre tra ciò che è operativamente verificabile e ciò che è interpretazione. È vietato presentare come necessario o oggettivo ciò che è ipotesi, analogia o scelta di modello, ed è obbligatorio mantenere la separazione tra descrizione metrica e narrazione.

Articolo 2 – Disciplina di dominio e notazione, divieto di trasferimenti impliciti

È obbligatorio rispettare la separazione di dominio tra cosmologia e qualunque altro ambito: nel dominio cosmologico la funzione di redshift della CMDE è usata esclusivamente come $z_{CMDE}(t)$ e ogni richiamo alla sua struttura deve riferirsi alla versione canonica; mentre, in qualunque dominio non cosmologico, è obbligatorio usare grandezze indicizzate al sistema e al parametro interno, ad esempio $z_x(\tau)$, $R_x(\tau)$, $\Phi_x(\tau)$, con x identificatore del sistema e τ parametro interno dichiarato, positivo e definito operativamente. È vietata ogni identificazione implicita $\tau = t$ o ogni trasposizione non dichiarata di risultati cosmologici su domini biologici, psicologici, sociali o tecnologici; e ogni mappa tra t e τ , quando ammessa, deve essere esplicita, motivata, limitata e accompagnata da analisi di sensibilità e rischi di fraintendimento. Non è consentito usare notazione

cosmologica per conferire autorità a contenuti non cosmologici, né usare costrutti FI per sostituire metodi, misure o diagnosi propri di discipline specialistiche.

Articolo 3 – Informazione tracciabile, informazione degenerata, divieto di simulazione spacciata per metrica

È dovere di chi opera nella disciplina distinguere tra informazione tracciabile e informazione degenerata: si considera tracciabile ciò che è sostenuto da protocolli replicabili, criteri di qualità del dato e controlli dichiarati; mentre si considera degenerato ciò che è prodotto o selezionato senza vincoli espliciti, senza controlli, o con procedure che impediscono auditabilità. È eticamente illecito usare contenuti degenerati, simulativi o retorici per presentare come verità metrica ciò che non è auditabile, così come è illecito attribuire proprietà fisiche, cognitive o coscienziali a sistemi naturali o artificiali senza criteri operativi dichiarati e senza una chiara separazione tra ipotesi e risultato.

Articolo 4 – Coscienza, sistemi sensibili e principio di non invasività

Qualunque riferimento a coscienza, identità o interiorità è ammesso solo entro un dominio dichiarato e con criteri operativi espliciti, senza trasformare tali termini in etichette assolute o in giudizi. È obbligatorio adottare il principio di non invasività: nessuna raccolta, inferenza o ricostruzione di traiettorie informative su individui o gruppi è lecita senza consenso informato, minimizzazione dei dati, anonimizzazione quando possibile, protezione dei soggetti e rispetto della dignità; e sono vietate pratiche di estrazione, replica o imposizione che possano compromettere autonomia, privacy o integrità psicologica. In particolare, la Fisica Informazionale non può essere usata per diagnosi cliniche, psicoterapie, prescrizioni o valutazioni medico-legali se non nei limiti consentiti dalle leggi e dalle competenze professionali richieste, e ogni comunicazione deve includere chiaramente i confini tra ricerca teorica, modellazione e uso sanitario.

Articolo 5 – Trasparenza, tracciabilità e responsabilità nella comunicazione

Ogni utilizzo applicativo, divulgativo o industriale deve dichiarare in modo non ambiguo: 1) versione del Corpus e riferimenti impiegati, 2) dominio di validità e esclusioni, 3) variabili, unità, criteri di confronto e margini di incertezza, 4) finalità, benefici attesi e rischi prevedibili. È vietata qualsiasi comunicazione che suggerisca determinismo, inevitabilità o predizioni garantite dove non esistano procedure di controllo, ed è vietato presentare la disciplina come autorità globale su ogni fenomeno, poiché l'estensione tra domini richiede sempre mappatura esplicita e verifiche dedicate. Quando si usano esempi narrativi o metafore, è obbligatorio segnalarli come tali e impedire che vengano recepiti come affermazioni fisiche.

Articolo 6 – Proibizione della non auditabilità e delle rivendicazioni per autorità

È eticamente illecito rivendicare risultati basati sulla Fisica Informazionale in forme chiuse, oscure o non auditabili, intendendo per auditabilità la ricostruibilità di assunzioni, procedure e criteri decisionali da parte di terzi. Quando vincoli legittimi di riservatezza, sicurezza o proprietà intellettuale impediscono la pubblicazione integrale, resta comunque obbligatorio rendere disponibili protocollo, assunzioni, criteri di confronto, limiti e modalità di auditabilità, e resta vietato sostituire l'auditabilità con prestigio, retorica o autorità personale. È vietata qualunque forma di certificazione etica o scientifica auto-assegnata senza audit esterno e senza criteri pubblici.

Articolo 7 – Libertà di studio, integrità del Corpus, tutela dell'autore e correttezza citazionale

La disciplina è aperta a studio, critica e sviluppo, ma chi la estende o reinterpreta ha l'obbligo di rispettare l'integrità del nucleo fondativo, citare correttamente le versioni, distinguere senza ambiguità tra testo canonico e contributo derivato, non attribuire al Corpus enunciati o parametri non presenti nelle canoniche e non presentare come ufficiale ciò che non lo è. È altresì dovere rispettare la tutela dell'autore e le licenze applicate ai materiali, evitando appropriazioni, plagio o uso del nome della disciplina per marketing ingannevole.

Articolo 8 – Non mercificazione di identità, traiettorie e sistemi informativi

È vietato mercificare, vendere, scambiare o sfruttare per profitto identità informative, ricostruzioni di traiettorie o modelli che possano ledere autonomia e dignità dei soggetti, e sono vietati sistemi che trasformino persone o comunità in oggetti metrici per manipolazione o controllo. Qualsiasi uso economico è ammesso solo se compatibile con consenso, protezione dei dati, dichiarazione dei limiti, auditabilità e assenza di coercizione, e non può rivendicare proprietà su coscienza, volontà o interiorità di un soggetto.

Articolo 9 – Impegno epistemico: coerenza, falsificabilità operativa e divieto di teleologia

Ogni ricerca o applicazione deve perseguire coerenza interna, confronto con osservabili e criteri dichiarati, e deve mantenere contestabilità e revisione. È vietato presentare come risultati ciò che non è misurabile o non è stato sottoposto a controlli adeguati, ed è vietato trasformare costrutti come $R_x(\tau)$ o $\Phi_x(\tau)$ in teleologie, destini, gerarchie morali o giudizi di valore, poiché tali scivolamenti rendono la disciplina inattaccabile nel senso peggiore, cioè non criticabile, e quindi scientificamente impropria. Ogni interpretazione filosofica è ammessa solo se dichiarata come interpretazione e separata dal piano metrico.

Articolo 10 – Esclusione della manipolazione e protezione del pubblico

È vietata ogni manipolazione linguistica, mediatica o simbolica che travisi natura, portata o limiti della disciplina, in particolare quando ciò induce aspettative salvifiche, deterministiche o miracolistiche, quando confonde modello e realtà, o quando sfrutta vulnerabilità emotive o cognitive. È obbligatorio adottare un principio di cautela comunicativa: evitare affermazioni assolute, dichiarare incertezze, esplicitare dipendenze e impedire che un discorso tecnico venga usato per propaganda, persuasione coercitiva o controllo sociale.

Articolo 11 – Salvaguardia, sicurezza, conformità legale e responsabilità intergenerazionale

Gli studiosi e gli operatori hanno il dovere di custodire l'integrità del Corpus come patrimonio contestabile e tracciabile, mantenendo catena delle versioni, archiviazione corretta, citazioni verificabili e disciplina anti-fraintendimento. È obbligatorio rispettare le leggi vigenti su privacy, proprietà intellettuale, sicurezza e responsabilità professionali, ed è dovere prevenire usi dannosi, inclusi quelli in ambito militare, di sorveglianza o di discriminazione, quando tali usi contraddicano i principi di dignità, consenso e non invasività stabiliti in questo Codice. La disciplina deve restare una pratica di conoscenza e controllo critico, non uno strumento di dominio.

Conclusione

Il presente Codice Etico costituisce cornice vincolante di responsabilità per ricerca, insegnamento, divulgazione, applicazione ed estensione della Fisica Informazionale e si intende parte integrante del Corpus fondativo, in coerenza con la precedenza delle canoniche e con la disciplina di dominio, notazione, auditabilità e separazione tra metrica e interpretazione; ogni violazione sostanziale di questi principi rende improprio l'uso del nome Fisica Informazionale per l'attività in questione, poiché la disciplina, per statuto, non può essere invocata per coprire opacità, teleologie, manipolazioni o rivendicazioni non auditabili.

Tracciabilità interna del documento

Titolo: Codice etico della Fisica Informazionale

Versione: CE-FI v2.0

Data: 2026-02-28

Statuto: documento fondativo etico-epistemico del Corpus, non tecnico

Precedenze richiamate: canoniche CMDE 4.1, regole di dominio e notazione del Corpus, documenti fondativi su Sei Leggi e Trattato RT, Glossario e Manuale operativo del Corpus.